

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3,

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

1

EMISSIONE E MODIFICHE			
rev.	data	descrizione	Approvato
4	11/11/2022	Aggiornamento	CdA
3	10/09/2021	Aggiornamento	CdA
2	27/09/2019	Aggiornamento	CdA
1	27/04/2018	Aggiornamento	CdA
0	29/07/2016	Prima emissione	CdA

Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di Coop Alleanza 3.0 soc.coop. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte della Presidenza della Società.

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA NORMATIVA: la responsabilità amministrativa degli Enti	5
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COOP ALLEANZA 3.0	18
4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	27
5. SISTEMA DISCIPLINARE	28
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	35

PARTE SPECIALE A - **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

PARTE SPECIALE B - **Reati informatici**

PARTE SPECIALE C - **Delitti di criminalità organizzata**

PARTE SPECIALE D - **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo**

PARTE SPECIALE E - **Delitti contro l'industria ed il commercio e reati in materia di contraffazione**

PARTE SPECIALE F - **Reati societari ed Abusi di mercato e Corruzione tra privati**

PARTE SPECIALE G - **Reati Tributarî**

PARTE SPECIALE H - **Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

PARTE SPECIALE I - **Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

PARTE SPECIALE J - **Reati in materia di diritti d'autore**

PARTE SPECIALE K - **Reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

PARTE SPECIALE L - **Reati ambientali**

PARTE SPECIALE M - **Reato d'impiego di lavoratori stranieri irregolari e lavoro irregolare**

PARTE SPECIALE N - **Altri reati**

ALLEGATI:

- 1) Decreto Legislativo 231/2001 (Allegato n. 1)
- 2) Appendice Normativa (Allegato n.2)
- 3) Codice Etico di Gruppo (Allegato n. 3)
- 4) Risk Assessment (Allegato n.4)
- 5) Principi generali di comportamento (Allegato n. 5)
- 6) Governance ed Organigramma (Allegato n.6)
- 7) Procedure richiamate nel MOG (Allegato n.7)

1. DEFINIZIONI

Coop Alleanza 3.0 società cooperativa, è una società cooperativa di consumo con sede in Castenaso (BO), Via Villanova 29/7 nata dalla fusione delle tre cooperative del Distretto Adriatico (Coop Estense, Coop Consumatori Nordest e Coop Adriatica).

Coop Alleanza 3.0 è parte integrante del Sistema Coop, la più importante catena distributiva italiana e, insieme, la più grande organizzazione di consumatori. Non è una impresa commerciale qualunque, perché i suoi proprietari sono i soci, cioè consumatori che si sono uniti per meglio tutelare il proprio potere d'acquisto e per ottenere garanzie sulla qualità e la sicurezza dei prodotti.

Decreto

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partner, nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto.

Figure Apicali

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Cooperativa.

3

Sottoposti

Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Gruppo Coop Alleanza 3.0

Insieme di tutte società controllate direttamente o indirettamente dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: è il complesso di principi di comportamento e di protocolli atti a prevenire i reati così come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo vigenti nella Cooperativa (Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuali Operativi, Codice Etico di Gruppo).

OdV - Organismo di Vigilanza

Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

P.A.

La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Partner

Controparti contrattuali di Coop Alleanza 3.0 sia persone fisiche che giuridiche, con cui la società

giunga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc.), ove destinati a collaborare con l'azienda nell'ambito dei "processi e delle attività sensibili".

Processi - Attività Sensibili

Processi e attività di Coop Alleanza 3.0 nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.

Whistleblowing: il whistleblowing è lo strumento con cui uno dei soggetti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/01 deve segnalare le condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente Decreto, di cui sia venuto a conoscenza o nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa stessa o in altra circostanza.

2. PREMESSA NORMATIVA: la responsabilità amministrativa degli Enti

2.1 Il Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (Allegato n. 1) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, adeguando la legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito, quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto nel 2001 rappresentò una grande novità, sia normativa che culturale; alla responsabilità penale personale di colui che ha commesso un reato, si aggiunge e si affianca la responsabilità dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato commesso.

Si può dunque sintetizzare che a seguito del Decreto *la società può essere assoggettata a sanzioni*, delle quali si vedrà in seguito nello specifico il contenuto, nel caso in cui persone riferibili alla sua struttura (e/o organizzazione) si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati individuati dal Decreto stesso.

Si può fin da ora anticipare che le sanzioni in cui può incorrere l’Ente sono di natura amministrativa; il principio costituzionale secondo cui la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) non consente una soluzione contraria, ma la particolare strutturazione delle stesse, la cui applicazione consegue alla commissione di reati, ha fatto parlare già di un terzo genere di responsabilità, un *tertium genus*, che si posiziona tra la responsabilità penale e quella amministrativa.

La Relazione illustrativa al Decreto ha infatti stigmatizzato che si tratta di un “*tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Si è così introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti nei confronti delle persone fisiche: il Giudice penale competente a giudicare la persona fisica autore del reato è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

È opportuno precisare che il Legislatore ha previsto l’adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La sua mancata adozione non è perciò soggetta ad alcuna sanzione, ma riduce drasticamente le possibilità dell’Ente di essere esonerato dalla responsabilità in caso di commissione di reati presupposti da parte dei propri amministratori e/o dipendenti.

2.2 I presupposti della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell’Ente conseguente alla commissione di uno o più reati

presupposto è condizionata, a norma dell'art. 5, al contemporaneo verificarsi di due requisiti:

- 1) *requisito oggettivo*, cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o comunque a vantaggio dell'Ente, in particolare:
 - l'*interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto, mentre
 - il *vantaggio* sussiste quando l'Ente ha tratto dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica;
- 2) *requisito soggettivo*, cioè il fatto che sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato:
 - da "Figure Apicali", persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - da "Sottoposti", persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti componenti le Figure Apicali di cui sopra.

Il *requisito oggettivo* richiede una precisazione in relazione al rapporto che intercorre tra il concetto di *interesse* e quello di *vantaggio*. Va rilevato sin da subito che il requisito oggettivo tende a configurare la responsabilità dell'Ente in tutti i casi in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse dell'Ente, a prescindere che questo abbia concretamente conseguito alcun vantaggio, mentre non è sempre automatico che l'Ente sia responsabile per il solo fatto di aver ricevuto un vantaggio da una condotta illecita posta in essere da un soggetto ad esso riferibile. L'Ente sarà quindi responsabile quando l'autore del reato persegue volontariamente la realizzazione di un interesse o di un vantaggio a favore della società ma non anche nel caso in cui la società benefici di un vantaggio meramente *fortuito*, quale frutto casuale di un comportamento posto in atto nell'esclusivo interesse proprio (dell'autore del reato) o di terzi (soggetti riconducibili all'autore del reato) e quindi non attribuibile alla "volontà" dell'Ente. Ciò che rileva in sede processuale è la capacità dell'Ente di dimostrare la propria estraneità rispetto alla condotta dell'autore del reato e agli effetti della condotta illecita.

In questo senso l'*interesse* esprime la direzione finalistica della condotta, e, processualmente parlando, è soggetto ad una valutazione *ex ante*, mentre il *vantaggio*, essendo il risultato materiale dell'azione delittuosa, presuppone la verifica concreta dell'evento e, processualmente parlando è assoggettabile ad una valutazione *ex post*.

Il *requisito soggettivo* comporta a sua volta una necessaria precisazione. Se è vero che il legislatore ha inteso estendere al massimo l'arco di responsabilità soggettiva, ricomprendendo di fatto tutti i soggetti dell'Ente, risulta però evidente che ha altresì previsto una diversa gradazione dell'onere probatorio in capo alla società a seconda della "qualità" degli autori materiali del reato. Sono infatti previsti due differenti regimi di attribuzione della responsabilità dell'Ente, a seconda che il reato sia commesso da un soggetto "apicale" o "sottoposto". La differenza si fonda sul presupposto che, nel caso di reato commesso da un "apicale", il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'Ente sia già

di per sé soddisfatto dal momento che si presume che il soggetto “apicale” esprima e rappresenti la politica dell’Ente. Nel caso di specie sarà quindi la società a dover dimostrare la propria estraneità. Al contrario nel caso di reato che sia imputato ad un “sottoposto” la società dovrà “solo” dimostrare che non vi sia stata “inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l’Ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia (art. 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell’Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autore del reato.

2.3 Le condizioni per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente

Il Decreto prevede specifiche condizioni perché si possa configurare l’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente.

Innanzitutto l’Ente è esente se riesce a dimostrare che chi ha commesso il reato presupposto ha agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, comma 2 del Decreto).

Per i reati commessi da *soggetti in posizione apicale*, l’articolo 6 prevede l’esonero per l’Ente in grado di dimostrare che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione e di Gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (*i.e.* l’OdV);
- c) chi ha commesso il reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

7

In relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla sopraccitata lettera a) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda i reati commessi da *soggetti sottoposti all’altrui direzione*, l’art. 7 prevede l’esonero dalla responsabilità dell’Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' quindi consentito all'impresa dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare alla società di trovarsi esposta al rischio di incorrere nella responsabilità da "reati 231". Tale strumento principe è il Modello di Organizzazione e Gestione che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge.

La mera adozione formale del Modello non è di per sé sufficiente a garantire l'esonero dalle responsabilità poiché il Decreto richiede che venga "efficacemente attuato" e all'art. 7, comma 4, specifica che l'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando intervengano novità normative o quando emergano significative violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.4 I reati presupposto

La responsabilità dell'Ente è circoscritta dal Decreto ad una serie determinata di reati (c.d. reati presupposto). Si tratta di un novero ristretto ma significativo di ipotesi di reato, che è stato progressivamente ampliato attraverso continui interventi legislativi integrativi.

Di seguito si elencano gli articoli del Decreto e le fattispecie illecite da essi richiamate.

- I) Art. 24 – *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
 - truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - frode informatica (art. 640-ter, co. 2 c.p.);
 - frode nelle pubbliche forniture (art. 356. c.p.);
- II) Art. 24-bis – *"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"* (introdotto dall'art. 7 L. 18 marzo 2008, n. 48)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
 - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;(art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico(art. 615-quinquies);
- falsità di documenti informatici (art. 491-bis c.p.) e articoli ivi richiamati.
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies).

III) Art. 24-ter – “*Delitti di criminalità organizzata* (introdotto dal comma 29 dell’art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94)

- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del co. 6 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all’acquisto e all’alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 del D.Lgs. 286/98 (art. 416, co. 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi ed armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, terzo comma, della Legge 110/1975 (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

IV) Art. 25 - “*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*” (come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190)

- peculato (art. 314. c.p.)
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316. c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) oltre alle eventuali aggravanti di cui all’art. 319-bis;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione, pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

V) Art. 25-bis – “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*” (introdotto con art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e modificato dall’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

10

VI) Art. 25-bis.1 – “*Delitti contro l'industria e il commercio*” (introdotto con art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)

- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

VII) Art. 25-ter – “*Reati Societari*” (introdotto con art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e da ultimo

modificato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

VIII) Art. 25-*quater* – “*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”
(introdotto dall'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7)

11

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali:

L'art. 25-*quater* non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, al 3 comma, i delitti diversi da quelli disciplinati dal comma 1, ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York. Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-*quater*, riportiamo, tra gli altri:

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.).

IX) Art. 25-*quater*.1 – “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” (introdotto dall'art. 8, L. 9 gennaio 2006, n. 7)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

X) Art. 25-*quinqüies* – “*Delitti contro la personalità individuale*” (introdotto art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

XI) Art. 25-sexies – “*Abusi di Mercato*” (introdotto dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62

- Legge comunitaria 2004)

- Esenzioni (art. 183 D.Lgs 58/98)
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate.(art. 184 D.Lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98);
- pene accessorie (Art. 186 D.Lgs. 58/98);
- confisca (Art. 187 D.Lgs. 58/98)
- abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis D.Lgs. 58/98)
- manipolazione del mercato (art. 187-ter D.Lgs. 58/98).

XII) Art. 25-septies – “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*” (introdotto dall’art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 12

123 e poi sostituito dall’art. 300, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’art. 55, co. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/07;
- omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 co. 2 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 co. 3 c.p.).

XIII) Art. 25-octies – “*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*” (introdotto dall’art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e integrata con L. 186 del 15 dicembre 2014)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

XIV) Art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001- “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- XV) Art. 25-novies – “*Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*” (introdotto dalla lettera c) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
- i delitti previsti dagli artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633.
- XVI) Art. 25-decies – “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” (introdotto dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- XVII) Art. 25-undecies – “*Reati ambientali*” (introdotto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e da ultimo modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68)
- Reati ambientali:
- Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art.452 quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.).
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali - Sanzioni penali (art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.; Legge 2018/21);
 -
 - Sanzioni - Inquinamento atmosferico (art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006);
 - Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1, 2, 3-bis e 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
 - Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono (art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549);
 - Inquinamento provocato dalle navi (art. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202.)
- XVIII) Art. 25-duodecies – “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” (introdotto

dall'art. 2, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e da ultimo modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)

Articoli richiamati:

- art. 22, comma 12 e 12 bis, D.Lgs. del 25 luglio 1998 n. 286:

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale

- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286:

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

XIX) Art. 25-terdecies. "Razzismo e xenofobia" (introdotto dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017,

n. 167)

Articolo 604-bis codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

XX) art. 25-quaterdecies, rubricato "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*"

- Frode in manifestazioni sportive (articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

15

XXI) art. 25-quinquiesdecies "*Reati tributari*"

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (art. 5. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10. decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10 quater decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

XXII) art. 25-sexiesdecies "*Contrabbando*"

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 1973 n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 1973 n. 43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 1973 n. 43);

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR 1973 n. 43);
- Recidiva nel contrabbando (art. 296 DPR 1973 n. 43).

XXIII) art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001- “*Delitti contro il patrimonio culturale*” ed art. 25-duodevicies – “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”

- furto di beni culturali (art.518 - bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518- octies c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.):
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Articolo richiamato:

Art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654: 3-bis.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale , ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

16

XXIV) La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione alla legge 16 marzo 2006 n. 146 (“*Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata*”) che ha ampliato l’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati (*Reati Transnazionali*)

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati transnazionali:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Sono state altresì aggiunte tra i reati presupposto le fattispecie previste dall’art. 12 della legge n. 9 del 14 gennaio 2013 che introduce la responsabilità per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale.

Laddove in futuro il Legislatore possa prevedere ulteriori fattispecie criminose, si renderà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

2.5 Le sanzioni

Nel caso di affermazione della responsabilità dell’Ente è prevista la comminazione di sanzioni. Il Decreto, all’articolo 9, elenca le sanzioni previste nei confronti della società e le distingue tra:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

- a) La *sanzione pecuniaria* viene sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato. Le modalità di commisurazione della sanzione avviene in base ad un sistema di “quote”. Il giudice, relativamente ad ogni singolo reato, determina il numero delle quote, che sono ricomprese tra un minimo di 100 ed un massimo di 1000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della singola quota, a sua volta, viene fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Il valore della singola quota va da un importo minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.
- b) Le *sanzioni interdittive* sono:
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che si aggiungono alle sanzioni pecuniarie, possono essere applicate cumulativamente tra loro e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente ed il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei medesimi criteri usati per determinare le pene pecuniarie.

- c) La *confisca* consiste nell'acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.
- d) La *pubblicazione della sentenza* di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione può essere disposta per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

2.6 Linee guida di A.N.C.C. - COOP

Coop Alleanza 3.0, conformemente a quanto previsto all'art. 6, comma 3 del Decreto, ha predisposto il proprio Modello anche grazie alle "Linee guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001", elaborate dalla propria associazione di rappresentanza A.N.C.C.

La Cooperativa ha potuto così beneficiare delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, in particolare della metodologia e delle indicazioni progettuali, approvate dal Ministero della Giustizia, in prima istanza, nel 2005 e successivamente da ultimo, nel mese di aprile 2021, comprensive delle integrazioni rese necessarie dalle novità medio tempore intervenute. La Cooperativa partecipa inoltre, anche alle Commissioni *ad hoc* istituite da A.N.C.C. e condivide gli aggiornamenti che l'Associazione propone a seguito di modifiche normative che hanno impatti sul Decreto.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COOP ALLEANZA 3.0

3.1 *Obiettivi perseguiti da Coop Alleanza 3.0 con l'adozione del Modello*

Coop Alleanza 3.0 sin dalla propria costituzione ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ed ha nominato l' Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Coop Alleanza 3.0, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle società controllate, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo così come previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura cooperativa, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto di Coop Alleanza 3.0, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza ed alla vocazione alla partecipazione sociale nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione dell'azienda, costituiscono da sempre i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione sociale e imprenditoriale della Cooperativa.

Il Modello si inserisce, pertanto, come ulteriore elemento del sistema di *governance aziendale* e declina, in conformità al dettato di legge, i criteri e le norme contenute nel Codice Etico di Gruppo già adottato dalla Cooperativa.

3.2 *Approccio metodologico*

L'implementazione del Modello Organizzativo si è fondata su un'analisi specifica delle aree aziendali in cui si potrebbe allocare il rischio reato (*"Mappatura e Analisi del Rischio"*) e, specificamente in relazione a queste, ha richiesto l'aggiornamento di regole di comportamento e procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

La Cooperativa ha quindi effettuato la mappatura completa delle aree a rischio ai sensi del Decreto, mediante l'identificazione e la valutazione dei rischi relativi alle fattispecie di reato oggetto della normativa.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsto ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. *"mappatura delle attività sensibili"*) è avvenuta attraverso l'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo di Coop Alleanza 3.0, realizzata attraverso l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Cooperativa e mediante l'effettuazione di interviste ai responsabili delle funzioni coinvolte nelle "attività sensibili".

La redazione del Modello, in particolare, è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) acquisizione delle informazioni aziendali: esame preliminare del contesto aziendale attraverso lo svolgimento di incontri con i principali responsabili al fine di effettuare una analisi generale dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni e direzioni;
- b) definizione delle “Aree a Rischio Reato” partendo dall'impostazione fornita dalle Linee Guida ANCC: individuazione delle aree aziendali che, con riferimento ai reati presupposto, sono soggette al rischio di commissione reato attraverso specifiche interviste ai singoli soggetti responsabili dei processi aziendali nonché attraverso la definizione delle possibili modalità di commissione dei reati;
- c) mappatura dei processi sensibili e valutazione del livello di rischio: definite le “Aree a Rischio Reato” si è proceduto alla mappatura dei processi sensibili in esse svolti e alla valutazione dei rischi esistenti considerando i presidi aziendali in essere;
- d) identificazione dei punti di miglioramento: all'esito delle attività dei punti precedenti, sono stati individuati i punti di miglioramento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

3.3 Il Modello: funzione e struttura

La *funzione* del Modello è la costituzione di un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi prevalentemente in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

20

In particolare, mediante l'individuazione delle “*attività sensibili*” (cioè di tutte quelle attività in cui esiste la possibilità di commissione di un reato presupposto) e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Coop Alleanza 3.0 nelle aree di “*attività sensibili*”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che comportamenti penalmente illeciti sono fortemente condannate da Coop Alleanza 3.0 in quanto (anche nel caso in cui la Cooperativa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico – sociali cui la Cooperativa intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Cooperativa, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di “*attività sensibili*”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Oltre ai principi già indicati, i punti cardine del Modello sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "attività sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

La *struttura* del Modello si articola in Parte Generale, Parti Speciali ed Allegati (D. Lgs. 231/2001, Appendice Normativa, Codice Etico di Gruppo, Risk Assessment, Principi di Comportamento, Governance ed Organigramma).

Nella Parte Generale sono illustrati i contenuti del Decreto, le caratteristiche del Modello, le misure disciplinari ed i compiti dell'OdV; sono contenuti l'insieme dei principi, le logiche e la struttura del Modello stesso, oltre i seguenti Allegati:

- Allegato n.1. Decreto Legislativo 231/2001;
- Allegato n.2. Appendice Normativa;
- Allegato n.3. Codice Etico di Gruppo;
- Allegato n.4. Risk Assessment;
- Allegato n.5. Principi generali di comportamento;
- Allegato n.6 Governance ed Organigramma;
- Allegato n.7 Procedure richiamate nel MOG.

Ogni Parte Speciale ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare i destinatari individuati a comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico - sociali e di legalità cui si ispira la Cooperativa nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, in ciascuna Parte Speciale sono indicati:

- i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse potenziali modalità di realizzazione;
- le Aree a Rischio Reato e le relative attività sensibili;
- le Direzioni e/o le Funzioni aziendali che operano all'interno di ciascuna delle Aree a Rischio Reato;
- i principali controlli e presidi posti in essere sulle singole "Aree a Rischio Reato";
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati;
- flussi informativi verso l'OdV utili per lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio delle aree a rischio reato.

Le singole Parti Speciali sono qui di seguito elencate:

- Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B - Reati informatici;
- Parte Speciale C - Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale D – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;
- Parte Speciale E - Delitti contro l'industria ed il commercio e reati in materia di contraffazione;
- Parte Speciale F - Reati societari, abusi di mercato e corruzione tra privati;
- Parte Speciale G – Reati tributari;
- Parte Speciale H - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale I - Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Parte Speciale J - Reati in materia di diritto d'autore;
- Parte Speciale K - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale L - Reati Ambientali;
- Parte Speciale M - Reato d'impiego di lavoratori stranieri irregolari e lavoro irregolare;
- Parte Speciale N – Altri reati.

3.4 L'organizzazione, i poteri funzionali, le deleghe e le procure

22

L'Organizzazione delle attività, l'attribuzione di poteri funzionali espressi principalmente dalle "figure Apicali" mediante il conferimento di atti di delega e procure, così come la chiara identificazione di ruoli, responsabilità ed aree di competenza di chi opera all'interno dell'impresa rappresentano nel loro insieme uno degli elementi fondamentali nella realizzazione di un adeguato Sistema di Controllo Interno (S.C.I.) aziendale, anche ai sensi del presente Decreto.

In linea generale, il sistema di sviluppo organizzativo della Cooperativa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità e di rappresentanza e la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative, sia in posizione sovraordinata che sotto-ordinata.

La Cooperativa deve, quindi, essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, etc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

In tal senso, uno dei principi generali su cui si basa il Sistema di Controllo Interno della Cooperativa anche ai fini della realizzazione del presente Modello è necessariamente rappresentato dal Sistema di definizione e attribuzione di Deleghe e Procure di poteri.

A questo poi si affiancano, quali strumenti principali della comunicazione organizzativa utilizzati dalla Cooperativa quelli rappresentati da:

- organigramma aziendale;
- procedure aziendali.

Con specifico riferimento al Sistema di definizione e attribuzione di Deleghe e Procure di poteri, si precisa che *delega* di funzioni e *procura* sono – in questo contesto - atti aventi sostanzialmente il medesimo scopo, ossia quello di trasferire in capo al soggetto designato (principalmente in posizione apicale), per lo svolgimento del proprio incarico, specifici doveri/poteri di rappresentanza della Cooperativa verso i terzi, aventi anche rilevanza penale e civile, unitamente a tutti gli strumenti necessari per l'effettivo adempimento di tali attività.

In particolare, si ha una *delega di funzioni* quando tali poteri/doveri vengono attribuiti, sulla base delle previsioni statutarie, da parte dell'Organo Amministrativo ad un componente dell'Organo stesso (Presidente, Vice-Presidenti e Comitato Esecutivo).

Si parla, invece, di *procura* quando il conferimento avviene per atto notarile mediante un negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce i poteri di negoziazione, di stipula e di rappresentanza aventi efficacia nei confronti dei terzi; la procura può avere, in ragione di un determinato numero tipizzato di atti da compiersi, *una valenza generale ovvero speciale* nel caso in cui la stessa si esaurisca con il compimento del singolo atto da eseguirsi. Ciascuna procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate di norma tra i dipendenti oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.

Tanto alle deleghe di funzioni quanto alle procure deve essere data adeguata pubblicità (tramite il deposito per la pubblicazione nel Registro delle Imprese) affinché siano opponibili ai terzi.

Diversa ancora è la “delega” o più precisamente l'*attribuzione di funzioni* che costituisce il conferimento di un incarico funzionale o di un potere all'interno dell'organizzazione, non soggetto a pubblicità. È un atto interno all'organizzazione, che può essere reso operativo tramite delibere dell'Organo Amministrativo, approvazione di manuali, procedure o mansionari e non è opponibile a terzi.

In ogni caso, deleghe di funzioni, procure e attribuzioni di funzioni e attività non possono che essere coerenti con la struttura degli organigrammi, della matrice delle responsabilità e delle procedure, a sua volta riflesso nel sistema delle comunicazioni organizzative.

Una chiara rappresentazione di questi principi e strumenti si traduce in due capisaldi:

1. il modello di Governance che si fonda sulla distinzione tra “proprietà” e “management” della Cooperativa, che assegna al Presidente, essenzialmente, la funzione di garante della proprietà mutualistica e, al Direttore Generale la generalità delle funzioni di gestione della Cooperativa, fermo rimanendo il ruolo delegato del Comitato Esecutivo (cui partecipano il Presidente e i Vicepresidenti, oltre ad altri consiglieri individuati dal Consiglio di Amministrazione) con competenza per atti il cui valore sia eccedente una determinata soglia, e fermo altresì il fondamentale ruolo del Consiglio di Amministrazione, nelle sue funzioni di indirizzo, alta gestione e controllo;
2. In tal senso, il Consiglio di Amministrazione attribuisce, mediante delega di funzioni, i poteri al Presidente e ai Vice-Presidenti per quanto di competenza (e oltre a quanto statutariamente previsto); mentre, i poteri a favore del Direttore Generale sono conferiti mediante procura i cui perimetri e contenuti sono comunque espressamente definiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo che delega al conferimento e alla sottoscrizione della procura

stessa, di norma, il Presidente. In ogni caso, tali deleghe di funzioni e procura sono comprensivi del potere di rilascio di ulteriori atti di delega e di conferimento di procure a dipendenti della Cooperativa e a terzi.

I requisiti essenziali del sistema di definizione e attribuzione di Deleghe e Procure di poteri ai fini di una efficace prevenzione dei reati, in ragione degli atti descritti e della loro natura possono essere così riassunti:

- a) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e le procure nonché la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali, dovendo coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organizzazione dell'impresa;
- b) tutti coloro che intrattengono per conto di Coop Alleanza 3.0 rapporti verso terzi ed in particolare con la Pubblica Amministrazione devono essere identificati (nella descrizione del ruolo svolto) e/o dotati principalmente di un formale atto quale è la procura volto a delegare l'esercizio di poteri di negoziazione, di stipula e di rappresentanza;
- c) l'atto di delega o la procura deve definire in modo specifico ed univoco:
 - o i poteri attribuiti al delegato e al procuratore;
 - o la tipologia degli atti o del singolo atto oggetto dell'incarico assegnato;
 - o il soggetto (organo o individuo) cui viene conferita la procura o la delega
 - o il soggetto o i soggetti a cui il delegato o il procuratore riporta gerarchicamente la rendicontazione delle attività eseguire;
- d) il soggetto (organo o individuo) cui viene conferita la procura o la delega deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) l'atto di delega riporta, ove necessario, la formale accettazione della stessa da parte del soggetto a cui è stata conferita;
- f) le deleghe devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Da ciò discende la necessità di saper coniugare le attività comportanti atti di delega o di procura con la definizione delle seguenti procedure:

- i. una procedura *ad hoc* che disciplini le modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure e le deleghe devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, etc.);
- ii. una procedura che imponga al procuratore un *reporting* sull'utilizzo della procura e sulle principali operazioni svolte nel periodo e che preveda in ogni caso un sistema di controllo sull'operato del procuratore.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

3.5 Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con Coop Alleanza 3.0, i quali sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

La Cooperativa comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

In particolare, i destinatari del Modello sono:

- Amministratori e Sindaci;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Collaboratori esterni, fornitori e chiunque altro, anche solo occasionalmente, sia chiamato a prestare a qualunque titolo la propria opera nella Cooperativa.

I principi contenuti nel Modello si applicano a coloro (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Cooperativa, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa. In particolare, si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e chiunque altro, anche solo occasionalmente, sia chiamato a prestare a qualunque titolo la propria opera nella Cooperativa.

In relazione ai collaboratori e consulenti, Coop Alleanza 3.0, tramite specifiche clausole contrattuali espresse, si impegna alla reale applicazione dei principi contenuti nel Modello, pena la risoluzione del rapporto (clausole risolutive espresse).

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri loro conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto Sociale e degli altri Regolamenti aziendali;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative della Cooperativa, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello. I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

Nello svolgimento delle proprie mansioni e dei propri incarichi tutti i destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 o comunque contrari alla legge e nello svolgimento delle proprie attività rispettano:

- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni contenute nelle parti speciali;
- le disposizioni contenute nelle procedure e previste dalla prassi della Cooperativa.

La Cooperativa condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico di Gruppo, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Cooperativa ovvero con l'intenzione di procurare ad essa un vantaggio.

Coop Alleanza 3.0, sensibile quindi all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di

correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci cooperatori, adotta volontariamente il Modello di organizzazione gestione e controllo previsto dalla Legge, fissandone i principi di riferimento.

3.6 Modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 *lett. a* del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello; anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D. Lgs. 231/2001.

3.7 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo Coop Alleanza 3.0

Coop Alleanza 3.0, come Capogruppo, ha svolto il principale lavoro di predisposizione del Modello ed assume il ruolo di stimolo per favorirne la predisposizione e l'adozione anche da parte delle società del Gruppo (intendendosi come tale Coop Alleanza 3.0 e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 primo e secondo comma del Codice Civile).

Resta in capo alle singole società del Gruppo la responsabilità della predisposizione e della concreta attuazione del proprio Modello, in relazione alle attività rispettivamente svolte nelle aree di *attività sensibili*.

Nel definire il proprio Modello gli amministratori delle singole società del Gruppo dovranno individuare la scelta più coerente con la loro realtà organizzativa, nominare un Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere nell'ambito delle società di appartenenza i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività sensibili e sull'applicazione del Modello medesimo.

Si ricorda che l'art. 6 comma 4 del Decreto consente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello negli enti di piccole dimensioni, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

L'Organismo di Vigilanza di Coop Alleanza 3.0 ha il compito di coordinarsi con gli eventuali OdV delle società del Gruppo e può acquisire documentazione e informazioni e svolgere specifiche azioni di controllo e verifiche mirate sulle attività a rischio delle singole società del Gruppo.

3.8 Il Modello ed il Codice Etico di Gruppo

Se il Modello si pone l'obiettivo di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati presupposto, prevedendo regole specifiche, il Codice Etico di Gruppo è, invece, finalizzato a promuovere una deontologia aziendale e costituisce uno strumento di portata generale, privo di specifica proceduralizzazione.

Modello e Codice Etico di Gruppo sono strettamente integrati, costituendo il Codice Etico di Gruppo parte integrante del Modello, e formano un *corpus* unico e coerente di norme interne finalizzate ad incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico di Gruppo individua i valori aziendali di riferimento, evidenziando l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano al loro interno o collaborano con le stesse, siano essi dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali, pubblica amministrazione, pubblici dipendenti o, più in generale, ogni altro soggetto con il quale s'instauri un contatto.

Coop Alleanza 3.0 al fine di garantire un'efficace applicazione dei contenuti del Codice Etico di Gruppo, si è dotata, tra l'altro, di una Commissione Etica, con il compito di diffondere e far valere i principi e le norme di comportamento del Codice medesimo. La Commissione Etica emana dichiarazioni scritte sulle eventuali responsabilità in materia di violazione del Codice Etico di Gruppo e propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali sanzioni.

3.9 Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Coop Alleanza 3.0, consapevole dell'importanza della diffusione della cultura dei controlli in ambito aziendale, ha promosso, anche attraverso l'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il costante rafforzamento del proprio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

A tal fine, la Cooperativa si è dotata inoltre di un Regolamento di Governance, all'interno del quale per la parte Controlli, sono:

- identificati i principali attori del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e le relative funzioni;
- riepilogati ruoli e compiti degli organi preposti ai controlli interni, nonché delle relative funzioni aziendali, sulla base dell'assetto di Governance vigente;
- definite le linee di indirizzo che presiedono il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ed identificata una possibile modalità di coordinamento delle rispettive attività che, nel rispetto dell'autonomia della funzione di ciascun organo o soggetto attivo del controllo, tenti di percorrere la strada della miglior efficacia.

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi costituisce l'insieme delle procedure, strutture organizzative e delle relative attività volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi al fine di assicurare il rispetto sia dei corretti principi di gestione e di amministrazione della Cooperativa, sia l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali.

Un efficace Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare:

- la salvaguardia del patrimonio sociale,
- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali,
- l'affidabilità dell'informazione finanziaria,
- il rispetto delle leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi deve quindi garantire efficienti ed efficaci valutazioni e presidio dei principali rischi cui la Cooperativa ed il Gruppo sono esposti:

- Rischi Strategici,
- Rischi Operativi,
- Rischi Finanziari e Contabili,

- Rischi di *Compliance*,
- Rischi Reputazionali.

Tutte le Direzioni e le funzioni aziendali devono avere un proprio ruolo nel verificare le operazioni poste in essere, secondo diversi livelli di responsabilità, nell'intento di garantire un costante ed efficace presidio dei rischi e la loro rispondenza alle politiche ed agli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel Gruppo Coop Alleanza 3.0 tutte le Società devono implementare nelle loro strutture operative un articolato ed efficiente Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, tenendo conto delle differenti normative applicabili e dei vari ambiti di attività.

Esistono tre livelli in cui è articolato il presidio del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi nel suo complesso, sia con riferimento al suo disegno che al relativo funzionamento:

- il primo livello definisce e gestisce i controlli insiti nei processi operativi che richiedono competenze specifiche del business, dei rischi e/o delle normative pertinenti;
- il secondo livello presidia il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi legati all'operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio;
- il terzo livello fornisce l'*assurance* complessiva sul disegno e il funzionamento del sistema di controllo interno attraverso valutazioni indipendenti.

Il Comitato Controllo e Rischi indirizza l'attuazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sulla base delle direttive del Consiglio di Amministrazione, vigila sulla sua concreta attuazione ed attua le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi fissate dallo stesso. Sulla base di quanto prevede il *Regolamento di Governance* di Coop Alleanza 3.0 svolge nei confronti del Consiglio di Amministrazione funzioni propositive, consultive, di istruttoria e di assistenza in merito alle valutazioni e decisioni dell'organo amministrativo relative al Sistema di Controllo Interno. Il Presidente del Comitato riveste il ruolo di soggetto incaricato della funzione di garante del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Il Comitato Controllo e Rischi si coordina nel Sistema di Controllo con le funzioni *Internal Auditing e Compliance*, con l'Organismo di Vigilanza, con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

4.1 Comunicazione del Modello

La Cooperativa, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di collaborare con le Direzioni aziendali preposte con riferimento ad iniziative per la diffusione della conoscenza, della comprensione e della sensibilizzazione dei contenuti del Modello.

4.2 Nei confronti dei dipendenti

A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello, del Codice Etico di Gruppo e dei Principi di Comportamento all'atto dell'assunzione.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il

Modello nella versione aggiornata direttamente sull'*intranet* aziendale in un'area dedicata e nelle bacheche aziendali.

Inoltre, con le stesse modalità viene data informativa a tutti i dipendenti della pubblicazione della versione aggiornata del Modello.

4.3 Altri soggetti

Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, mediante la previsione di apposite clausole contrattuali.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Inquadramento e criteri generali

Il Sistema disciplinare previsto dall'art. 6 comma 2 e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D. Lgs. 231/01 è una condizione necessaria ed essenziale per assicurare l'effettività e la validità del Modello, nonché condizione per garantire la sua attuazione.

Si tratta di un sistema interno all'azienda, indipendente dagli altri procedimenti per infrazioni disciplinari nonché distinto ed autonomo rispetto al sistema sanzionatorio penale conseguente alla commissione di reati da parte delle persone fisiche.

29

Per quanto riguarda i lavoratori collegati all'ente da un rapporto di lavoro subordinato, il potere disciplinare spetterà al Datore di Lavoro e troveranno applicazione, oltre allo Statuto dei Lavoratori ed i contratti collettivi, anche gli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile. Per quanto attiene la responsabilità ex 231/01, è previsto che il dipendente sia deferito a procedimento disciplinare tutte le volte che non si attenga alle regole di organizzazione e controllo del Modello, a fronte di una specifica previsione della condotta censurata. Il Modello impone comportamenti ed osservanza di principi e protocolli la cui violazione va a ledere il rapporto di fiducia instaurato con la Cooperativa e deve, di conseguenza, comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 Codice Civile.

Le seguenti regole al contrario, disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei Principi Generali di Comportamento previsti nel Modello.

Si ribadisce come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Ogni responsabile di unità organizzativa (Direttore, Responsabile di Servizio, Capo Ufficio), nonché le figure incaricate del coordinamento di gruppi di lavoratori e, in ogni caso, ogni lavoratore chiamato a svolgere, anche temporaneamente, un ruolo gerarchicamente superiore in relazione alle responsabilità affidategli, deve far rispettare, controllandone l'applicazione, le norme del presente Modello e agire secondo le procedure aziendali in caso di trasgressione delle stesse.

Le regole che seguono integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della contrattazione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

Oltre che nel caso di violazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure richiamate dal Modello, le sanzioni sono applicabili nelle seguenti ipotesi:

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi Generali di Comportamento e delle Procedure richiamate dal Modello o mancata segnalazione, secondo le procedure aziendali, di eventuali trasgressioni;
- ostacolo ai poteri di iniziativa e controllo dell'Organismo di Vigilanza o violazione/ elusione del sistema di controllo attraverso (i) l'inosservanza delle modalità di documentazione previste dalle Procedure ovvero (ii) la predisposizione di documentazione non veritiera o alterata;
- segnalazioni rivelatesi infondate di condotte costituenti reato o di violazione dei principi generali di comportamento o delle procedure previsti nel modello effettuate con dolo o colpa grave;
- violazione degli obblighi volti ad assicurare il rispetto delle misure di tutela nei confronti del segnalante, tra cui in particolare il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Criteria generali di irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili sono proporzionati alla gravità delle violazioni valutata in base agli elementi di seguito indicati:

- a) rilevanza degli obblighi violati: inosservanze (i) che possano compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire i reati, (ii) che integrino esse stesse reato o (iii) che riguardino prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa;
- c) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- d) prevedibilità delle conseguenze;
- e) condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione;
- f) reiterazione delle condotte inosservanti;
- g) entità del danno o del pericolo a cui si espone la cooperativa in conseguenza della inosservanza del modello.

5.2 Soggetti destinatari

Sono soggetti al Sistema Disciplinare gli Amministratori e i Dipendenti (dirigenti, quadri e

impiegati), i Collaboratori Esterni, i Partner ed i Terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa.

L'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema tiene conto dell'inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto (o altro rapporto giuridico nel caso di terzi).

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento.

In particolare, sarà compito della Direzione Risorse Umane di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione e, ove necessario, all'affissione dello stesso negli ambienti in cui i lavoratori prestano la loro attività, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, L. 300/1970.

Il Sistema Disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e per conto della Cooperativa ed è predisposto nel rispetto della Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL Dirigenti Cooperativi, CCNL per i Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa, CCNL Turismo e Pubblici esercizi) e nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile.

5.2.1 Sanzioni per personale non dirigente

--- **OMISSIS** ---

31

5.2.2 Sanzioni per personale dirigente

--- **OMISSIS** ---

5.2.3 Misure nei confronti di persone con funzioni di rappresentanza e amministrazione

--- **OMISSIS** ---

5.2.4 Misure nei confronti dei Sindaci

--- **OMISSIS** ---

5.2.5 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

--- **OMISSIS** ---

5.2.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti e fornitori

--- OMISSIS ---

5.3 Il procedimento per l'accertamento delle violazioni

--- OMISSIS ---

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza di Coop Alleanza 3.0

Premessa

E' istituito presso Coop Alleanza 3.0 l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa, allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Cooperativa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Caratteristiche dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve:

- a) essere indipendente e privo di compiti operativi;
- b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) possedere i requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione necessari per una corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001;
- d) possedere i requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

I poteri ad esso affidati sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0.

--- OMISSIS ---

La Cooperativa, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha intrapreso l'implementazione di un sistema di whistleblowing e proseguirà nel costante miglioramento del servizio al fine di adottare le *best practices* di riferimento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, Coop Alleanza 3.0:

- a) ha istituito due canali di segnalazione dedicati che consentano ai soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; condividendo la presente scelta con l'OdV si

prevede che le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta ordinaria del Coordinatore dell'Organismo e/o mediante posta elettronica all'indirizzo appositamente istituito a tale scopo;

- b) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

Come da scelta condivisa con la Cooperativa, le segnalazioni all'OdV possono essere inoltrate per posta ordinaria all'indirizzo del Coordinatore dell'Organismo, Avv. Giovanni Catellani, al seguente indirizzo: Via Guido da Castello 33, 42121 Reggio Emilia, oppure tramite la piattaforma dedicata: **<https://segnalazioni.coopalleanza3-0.it>**.

Entrambi gli indirizzi sono rinvenibili nell'apposita sezione del sito internet della Cooperativa www.coopalleanza3-0.it. Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma anonima.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo tale da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione. L'OdV fornisce adeguata riservatezza ai soggetti che riferiscono informazioni o compiono segnalazioni, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre, ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo 6, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, si rammenta che, ai sensi del comma 2-quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulle.

--- OMISSIS ---